

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI CASORIA

Il G.E., dr. Gian Andrea Chiesi;

LETTI gli atti;

SCIOGLIENDO la riserva che precede;

RILEVATO che il vigente regime di impignorabilità della pensione (sia quella di invalidità che di vecchiaia, stante l'equiparazione tra le due forme di assistenza operata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 30.11.1988, n.1041) è stabilito nell'interesse pubblico e perciò il pignoramento di essa, fuori dei limiti consentiti, è assolutamente nullo per violazione di norme imperative e tale nullità è rilevabile dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass., 11.6.1999, n.5761);

CONSIDERATO che il credito vantato da OMISSIS nei confronti dell'istituto di credito pignorato e di cui alla dichiarazione di quantità resa dalla Banca, contrariamente all'assunto di parte opponente, non rientra tra quelli per cui la legge dispone l'impignorabilità (né assoluta, né parziale), tenuto conto che la pensione, una volta che sia stata corrisposta, si confonde interamente con il patrimonio del percettore, con la venuta meno del conseguente divieto di pignorabilità nella misura eccedente il quinto.

In particolare, questo Giudice non può esimersi dal rilevare come la limitata pignorabilità delle pensioni attiene al relativo credito e non alle somme in sé: ne consegue che i limiti di pignorabilità non operano ove venga assoggettato ad espropriazione il credito del pensionato derivante da rapporto di conto corrente bancario sul quale questi abbia chiesto l'accredito dei ratei di pensione.

In tale caso, infatti, si determina l'estinzione del rapporto obbligatorio tra il pensionato e l'Ente pagatore (e, dunque, in ultima analisi, del rapporto obbligatorio per il quale è prevista l'impignorabilità), nonché - secondo la disciplina del deposito irregolare- l'acquisto della proprietà del denaro da parte della banca, cui segue l'insorgenza di un rapporto obbligatorio, nuovo e di natura diversa, tra la banca ed il correntista, in relazione al quale non è previsto alcun Limite di pignorabilità (cfr. anche, in termini, 'Fa. Bari, 4.10.20104).

RITENUTO, pertanto, che non sussistono gli estremi, in punto di *fumus boni iuris*, per

concedere la chiesta sospensione dell'esecuzione;

OSSERVATO, infine, che la delibazione, nel merito, della proposta opposizione rientra nella competenza del Giudice di Pace di Casoria, ex art.17 cpc, (in tema di opposizione all'esecuzione, infatti, la competenza per valore, distribuita ai sensi degli artt.615 e 17 cpc tra Tribunale e Giudice di Pace, va determinata in ordine all'opposizione proposta dal debitore facendo riferimento al valore del credito per cui si procede ovvero della parte di credito in contestazione -nel caso di specie, si discorre della pignorabilità di 3.295,81. Cfr. Cass., 20.9.2002, n.137579);

RITENUTO che, in considerazione della particolarità della questione trattata, sussistono gravi ed eccezionali motivi per integralmente compensare tra le parti le spese della presente fase di lite;

PQM

1.NON SOSPENDE l'esecuzione e dispone rimettersi gli atti al G.E., G.O.T. Avv.Molino, per la assegnazione al creditore procedente, previa fissazione di apposita udienza, delle somme de quibus sulla base della dichiarazione di quantità;

2.ASSEGNA termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Casoria;

3.COMPENSA integralmente tra le parti le spese della presente fase di lite.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Casoria, 28.05.2013